

ATTO COSTITUTIVO DEL CIRCOLO

L'anno 2021 il giorno 20¹¹ del mese novembre alle ore 16 in Comerio via Chiesa, 3 sono riuniti per costituire un circolo Culturale di Promozione Sociale ai sensi del Codice Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)

- 1) PONTI Valeria, nata il 25/05/1972 in Angera/VA, residente in Comerio VA via Chiesa, 3
C.F. PNTVLR72E65A290E
- 2) SERGIO Fabio, nato il 04/10/1968 in Genova residente in Comerio VA via Chiesa, 3
C.F. SRGFBA68R04D969K
- 3) NOVENA Nunziatina, nata il 31/03/1953 in Mazara Del Vallo/TP, residente in Comerio VA
via Guido Borghi, 32/a C.F. NVNNZT53C71F061A
- 4) RAIMONDI Barbara, nata il 14/02/1972 in Milano, residente in Albizzate VA via Podgora, 8
C.F. RMNBBR72B54F254K
- 5) LOMBARDO Diletta, nata il 28/04/1977 in Varese, residente in Galliate Lombardo via IV
novembre, 3 C.F. LMBDTT77D68L682R
- 6) ROMERO Cornejo Transito Liseth, nato il 15/05/1978 in El Salvador/EE, residente in
Varese .via Gemona, 7- C.F. RMRTNS78E55Z506I
- 7) RAIMONDO Claudia, nata il 10/08/1967 in Belgio/EE, residente in Cadrezzate Con
Osmate VA via Vallerini, 129/1 C.F. RMNCLD67M50Z103X

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Valeria Ponti la quale a sua volta nomina segretario il Sig. Fabio Sergio.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del circolo e legge lo statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità. Lo statuto stabilisce in particolare che l'adesione al circolo è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro, che è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, che la quota o il contributo associativo non è trasmissibile; stabilisce inoltre che in caso di scioglimento i beni del Circolo saranno devoluti ad associazione avente gli stessi scopi o a finalità di utile generale.

Il presidente dà lettura dello statuto dell'Arci Natura - Federazione Nazionale e propone che il circolo, nella considerazione degli scopi comuni, dia la sua adesione all'Arci Natura - Federazione Nazionale adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale del circolo.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano inoltre che il circolo venga denominato "QUATTRO+UNO" circolo dell'Arci Natura - Federazione Nazionale con sede in Comerio VA via Chiesa 3 e nominano i seguenti signori a componenti il Comitato Direttivo provvisorio, Comitato che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

Valeria Ponti
Barbara Raimondi
Sergio Fabio
Nunziatina Novena
Diletta Lombardo

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Consigliere
Consigliere

Alle ore 18. non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola il presidente scioglie l'assemblea.

Valeria Ponti
Barbara Raimondi
Sergio Fabio
Nunziatina Novena
Diletta Lombardo

Valeria Ponti
Barbara Raimondi
Sergio Fabio

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE del Circolo " QUATTRO+UNO"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 Denominazione – sede- durata

1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, così come modificato dal D.Lgs 105/2018, una Associazione di Promozione Sociale denominata "QUATTRO+UNO" affiliato Arci Natura-Federazione Nazionale.

Il Circolo aderisce all'associazione nazionale di cultura e sport e ricreazione ARCI riconosciuta dal Ministero dell'Interno con DM 6 agosto 1967 n.1017022/12000°, di cui condivide le finalità statutarie.

2 L'Associazione ha sede legale nel comune di Comerio/VA. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3 Essa opera nel territorio della provincia di Varese L'Associazione ha durata illimitata.

4L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia.

Art. 2 Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 117/2017, così come modificato dal D.Lgs 105/2018, prevalentemente a favore degli associati.

3. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per finalità ricreative e spirituali, tendenzialmente volte al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, nonché delle relazioni sociali.

Allo scopo del raggiungimento delle finalità sopra citate, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- b) promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo biofisico,psicologico olistico estetico e spirituale degli individui,al fine di favorire da protagonisti,il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore ed esteriore a mezzo delle discipline biopsichiche,psicosomatiche e filosofiche, sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali e artistici;
- c) favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche;
- d) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale (comitati di quartiere, di circoscrizione) ecc.;
- e) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.
- f) circolo può svolgere, all'interno della sede sociale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali così come previsto dall'art.85 comma 4 del D.lgs.117/17

Il Circolo può svolgere attività diverse anche di natura commerciale al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali. Il Circolo può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,anche ricorrendo ai propri associati quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

Il Circolo potrà,altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 3 Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto di ricevere la tessera sociale. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di superiore raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea, con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età,
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi,
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, .

nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo ed eventuali quote contributive mensili o con altre periodicità in relazione alle attività dell'Associazione

4: Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, e non sono rivalutabili.

Titolo III .

Norme sul volontariato

Art. 7 Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o superiore al 5% del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art.10-L'Assemblea degli associati:composizione,modalità di convocazione e funzionamento

a. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Non sono ammesse deleghe.

b. L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'organo di Amministrazione;
- approva il Bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimnti ed eventuali interventi straordinari;
- decide l'importo della quota associativa annua;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- elegge il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed altri eventuali membri di Consiglio Direttivo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento

dell'Associazione.

- c. In prima convocazione l'Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
- d. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti, salvo sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione per i quali si applicano rispettivamente le maggioranze di cui agli artt. 21 e 22.

- e. La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.
 - f. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 della base sociale. In questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta.
 - g. L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.
 - h. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.
- L'Assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione:
- stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 membri e sulla base dell'entità numerica del corpo sociale possono aumentare purché siano numero dispari :
 - elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
 - approva il regolamento per le elezioni;
 - nomina all'interno del direttivo il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
- Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche.

Art.11- Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.
2. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria ogni 3 mesi, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi, dalla persona designata dal Consiglio stesso. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - c) nominare il Vice presidente e il segretario dell'Associazione;
 - d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g) deliberare la convocazione dell'assemblea;
 - h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - l) adottare ogni altro provvedimento che sia attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell' Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.14 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione: I Consiglieri così subentranti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio

Art. 15 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell' Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - d) stipulare gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere

Art. 16 – Responsabilità degli organi sociali e gratuità degli incarichi

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Presidente
3. Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività

- volontaria sono completamente gratuiti.
4. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel Bilancio del Circolo.

Titolo V

I libri sociali

Art.17- Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 18 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo..

Art. 19 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari,
- d. proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi. del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.20 - Bilancio di esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 21 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea.

In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti, purchè rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione, dalla maggioranza dei presenti in Assemblea. Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

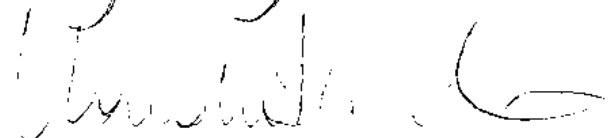
Disposizioni finali

Art.23 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Valeria Sauti

Bleimordi
Morning Mihay

John Jeyo

Diette Lombardo

1702 07/12/2021
3
due euro senza pretese/00
264,00

